

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Berl
-sezione IV civile-

in persona del Giudice unico dott. Sergio Cassano ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. del Ruolo Generale
anno 2007, avente ad oggetto: "contratti bancari"

TRA

snc in liquidazione, persona del
Irlpt, rappresentata e difesa dall'avv.

attore

Banca

convenuto

SOCI

NONCHE'

terzi Interventori volontari

Conclusioni con la deliberata del 15.4.2015.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato il 2.11.2007 la società

snc in liquidazione conveniva in giudizio
innanzi a questo tribunale la Banca spa chiedendo di condannare

EX PARTE CREDITORIS



la banca alla restituzione dell'importo indebitamente percepito di complessivi euro 44.043,58 sul contratto di conto corrente n. [redacted] acceso il 26.5.1989 presso la allora BANCA ALFA

previa rideterminazione dell'esatto dare-avere [redacted] disapplicazione di clausole contrattuali illegittime (interessi debitori determinati con riferimento all' "uso piazza"; capitalizzazione trimestrale dei soli interessi passivi; applicazione di tassi usurari; c.m.s. e s.p.a. non convenute; voluto litizie).

La convenuta Banca [redacted] spa si costituiva con comparso depositata in cancelleria il 16.1.2008 per l'udienza indicata in citazione del 15.2.2008 eccependo la prescrizione e chiedendo il rigetto nel merito della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.

Concessi i termini ex art. 183 co. 5 e [redacted] disposta C. [redacted]. Ricevuto l'elaborato dell'esperto (v. rel. dott.ssa [redacted] del 22.2.2008) e trasferito il fascicolo dalla II sezione alla IV, i due soci

con comparso del 29.1.2008 si costituiscono in prosecuzione ex art. 300 cpc sul presupposto che [redacted] come la società attrice si era estinta in data 31.12.2007 per effetto della cancellazione dal registro delle imprese, costoro erano succeduti in tutti i rapporti attivi e passivi della società estinta quali successori universali ex art. 110 cpc.

All'esito della causa veniva decisa ex art. 281 sexies cpc alla odierna udienza.

La domanda va rigettata per attuale mancanza di un soggetto che possa dirsi titolare del diritto preteso.

[redacted] società attrice,

snc in

EX PARTE CREDITORIS



liquidazione, è stata cancellata dal registro delle imprese il giorno 31.12.2007 (ossia pochi giorni dopo l'introduzione del presente giudizio) e quindi a mente della previsione dell'art. 2496 co. 2 cod civ (che ha affermato, dopo la riforma societaria del 2003, un principio pacificamente applicabile anche alla società di persone), essa si è da tale momento estinta. Ma il fenomeno successorio che è seguito a tale vicenda non conduce alle conclusioni superficialmente raggiunte dai soci costituiti in prosecuzione ex art. 300 co. 2 e 302 cpc in quanto la Cassazione, sezione unite in argomento ha stabilito quanto seguente "Qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarietà di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, anche azionarie o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora non estinti o liquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto l'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato esplicamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato" (Cass. s.u. n. 6070, 6071 e 6072 del 2013).

Ne deriva che da un lato con la richiesta di cancellazione formulata prima della definizione del presente giudizio gli organi liquidatori hanno rinunciato



alla pretesa qui avvertita e che i soci della medesima società alcun diritto di credito hanno, di contro, "ereditato"

La suddetta soluzione del processo consente la compensazione delle spese di lite. Quelle di cui vanno definitivamente a carico dei soci costituiti in prosecuzione avendovi dato causa la società con l'avvio del presente giudizio.


La presente decisione è stata emessa ai sensi dell'art. 281 sovies c.p.

P.T.M.

Il Giudice unico del Tribunale, definitivamente pronunciato nel giudizio intervenuto tra le parti indicate in epigrafe, così dispone:
rigetta la domanda e compensa le spese di lite ponendo, solo quelle di cui definitivamente a carico DEI SOCI in solido tra loro.

Così deciso e pubblicato in Bari il 15.4.2015.

Funzionario Giudiziario
LUCIA MONGELLI


Il Giudice
Dott. Sergio Cassano

Deposito in Cancelleria
Bari il 2 APR. 2015
Il Funzionario Giudiziario
LUCIA MONGELLI

EX PARTE CREDITORIS



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Bari 4^a sezione, in com-
posizione presidenziale nella persona
del giudice dott. S. Casciaro ha
emesso la seguente ordinanza

in
S. CASCIARO
nella causa recante il
numero 130.

S.N.C. e per s.p.a.

SOCI

- Attori -

BANCA ALFA

- CONVENUTA -

BANCA BE

SPA

- CONVENUTA -

FRAGIONI INFANTE IN DIRITTO DELLA DECISIONE

emessa che, con data del 06/06/2008,

LA SOCIETA'

onc. chiese il ricambio

dei rapporti di dare ed avere della
finanziaria al rapporto di conto

EX PARTE CREDITORIS



corrente n.º
 ALFA (soggetto cui è attribuito
 successivamente BETA
 che, costituendosi, le controparte
 venivano. La fondazione di BETA
 vera e propria e, all'atto di
 costituzione successivamente BETA, è
 in seguito a prosecuzione del giu-
 dizio ex parte di BETA in epoca
 pregressa (dopo la cancellazione
 della società) la causa è sta-
 ta decisa in favore del BETA
 quindi
 cancellato il punto di diritto
 che è stato
 da non essere stato cancellato
 in quanto non è stata
 "in parte pendente" e precisamente
 la dote di 18.000.000.000. La
 cancellazione del soggetto giudicato
 e in discorso sono trasferi-
 menti di singoli soci e delle
 mere pretese, ancorché esse
 non sono stati in giudizio,

EX PARTE CREDITORIS

collezioni di credito incerti o
"in liquidi" (Cass. Sez. Unite, 6079/13),
che, pur tanto, con il venir meno delle
SOCIETA' il giudizio re obliquo
non è improcedibile, senza che i
singoli creditori possano vantare un
interesse concreto ed attuale e un
accertamento delle incassazioni
di un credito da parte della
banca, la quale obliquo non ha
proposto domanda di accertamento
del credito (peraltro non essendo
richieste di pagamento e altri
atti interruttivi della prescrizione);
che, a tal fine, per far sì che il
credito accertamento obliquo
sent. 1063/2015 giudice Cassano,
tribunale Bari 1ª Sezione, qui
condiviso e richiamato analogo;
che, trattandosi di profilo di
senza della controrrelazione, interve-
nute in corso di causa, che pre-
clude l'accertamento per mezzo
della domanda, almeno quanto

EX PARTE CREDITORIS

compensare le spese;
P.Q.M.

chiusura improsequibile

la domanda;

Spese compensate

Bari 30.09.2015

DEPOSITATO IN
CANCELLERIA/UDIENZA
20.09.15
CANCELLERIA/UDIENZA
Canc. Giovanna

Ex Parte Creditoris